

R.G. n. 2187 / 2017

#### REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo, celebrata l'udienza in forma cartolare, in conformità con quanto previsto dal Protocollo del 27.04.2020 per la trattazione delle udienze civili, in applicazione degli artt. 83 D.L. 17.03.2020 N. 18, ART. 36 D.L. 08.04.2020 n. 23, ha pronunciato la seguente

## Sentenza

nella causa di lavoro promossa da:

con l'avv.

- Ricorrente -

contro

rappr. e dif. dall' avv. CAMPILONGO ANTONIO

- Resistente -

OGGETTO: Altre ipotesi

### Fatto e diritto

esperiva formale pignoramento presso terzi nei confronti della società Ecoross srl eccependo l'inadempienza della stessa nell'ottemperare alla sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari sez. lavoro il 27.06.2016, resa nel giudizio n. 356/2014 e munita di formula esecutiva in data 28.06.2016 con la quale il Giudice del lavoro nella persona del dr. Santoro così disponeva in questi termini:



" - annulla il licenziamento per cui è causa , e per l'effetto, ordina alla società resistente l'immediata reintegrazione del ricorrente nel precedente posto di lavoro ;

- condanna la parte resistente al pagamento a titolo di indennità risarcitoria in favore della parte ricorrente delle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione fino ad un massimo di dodici mensilità al netto di quanto il lavoratore ha percepito durante il periodo di occupazione acclarato in questo giudizio e quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione m, oltre interessi al tasso legale sulle somme man mano rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo;
- condanna la società resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore del ricorrente dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre interessi al tasso legale dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €. 4.632,50 di cui €. 225,00 per spese ed €. 4.407,50 a titolo di compenso professionale oltre iva cpa e rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi degli artt. 2 e 4 D. M.

n. 55/2014 da distrarre..." .

Con ricorso in opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 615 co. 2 c.p.c. la società esperiva formale atto di opposizione avverso l'atto di pignoramento notificato dall'alore.

All'udienza del 19.01.2017 si celebrava il giudizio dinnanzi al giudice dell'esecuzione che, all'esito della discussione effettuata dalle parti accoglieva la spiegata opposizione, con ordinanza del 06.03.2017, concedendo un termine perentorio fino al 30.04.2017 per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata.

Con ricorso del 1 giugno 2017 conveniva in giudizio la Società S.r.l., instaurando il predetto giudizio di merito avverso l'ordinanza



cautelare emessa in data 06.03.2017 dal Giudice dell'esecuzione, chiedendone la riforma.

Si costituiva la Società eccependo:

- in via preliminare la improcedibilità e/o inammissibilità del presente giudizio di merito proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, stante l'intervenuta decadenza per mancato rispetto del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione ex art. 616 c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito;
- sempre in via preliminare la improcedibilità e/o inammissibilità del presente giudizio di merito della procedura esecutiva azionata in violazione dell'art. 474 c.p.c. per avvenuto pagamento del credito precettato, prima della proposizione del pignoramento presso terzi oggetto di causa;
- nel merito la infondatezza e temerarietà dell'azione intrapresa da con il presente giudizio di merito, sul presupposto che la società a seguito della notifica dell'atto di precetto avvenuta in data 4 agosto 2016 e prima della notifica del pignoramento presso terzi avvenuto in data 21.10.2016, aveva provveduto a versare a mezzo bonifico bancario in data 07.10.2016 ad la somma precettata a titolo di risarcimento danni al netto delle ritenute come per legge nella misura di € 8.950,05 (cfr. doc. 3, fasc. cautelare).

All'odierna udienza si decide.

## §§§§§

Con riferimento all'eccezione relativa all'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza dell'art 616 c.p.c. si constata che l'introduzione del giudizio di merito e' avvenuta in data 2.5.2017, ma che il 30.4.2017 era domenica e il 1 maggio festa nazionale.

In data 02.05.2017 il fascicolo veniva assegnato al Giudice De Marco la quale trasmetteva gli atti al settore lavoro e previdenza, per cui il Presidente di Sezione, con nota del 29.05.2017 disponeva la reiscrizione della causa sul ruolo settore lavoro e previdenza. In data 01.06 2017 la causa veniva trasmessa alla cancelleria lavoro e in data 08.06.2017 veniva fissata l'udienza di discussione.



Attese le vicissitudini processuali, vi sono stati evidentemente dei ritardi.

Nel merito, risulta che la società S.r.l. consegnava ad Massimo prospetto paga mese di settembre 2016 redatto in data 14.10.2016, dal quale emerge la somma versata a titolo di indennità risarcitoria nella misura di € 8.950,05:

- importo lordo a titolo di risarcimento danni € 27.984,36 -
- meno contributi a carico dei dipendenti € 2.571,83 -
- meno ritenute fiscali a carico dei dipendenti € 5.844,90 -
- meno il T.F.R. al netto corrisposto e restituito con la reintegra € 10.617,59, per un credito complessivo di € 8.950,04 (cfr. doc. 4, fasc. cautelare).

In considerazione di ciò, il giudice dell'esecuzione dott. De Marco con ordinanza emessa in data 04.03.2017 e notificata in data 06.03.2017 nel ritenere, giustamente, che la società ha provveduto ad effettuare ogni pagamento in favore di di cui alla succitata ordinanza di reintegra dopo la notifica dell'atto di precetto e prima della notifica del pignoramento presso terzi, accoglieva l'istanza di sospensione della procedura esecutiva intrapresa da Accessario a danno della società società (cfr. doc. 5, fasc. merito).

L'ordinanza deve essere confermata.

La S.r.l. ha effettuato il pagamento delle somme precettate in data 07.10.2016 (cfr. doc. 3, fasc. cautelare), prima della notifica dell'atto di pignoramento effettuata dall'opposto in data 21.10.2016 (cfr. doc.5), con il versamento della somma di condanna di € 8.950,04 al netto delle ritenute fiscali a carico del lavoratore (cfr. doc. 3, 4 e 5, fasc. cautelare e doc. 4, fasc. merito).

Come già ha rilevato il giudice dell'esecuzione con ordinanza di sospensione della procedura esecutiva oggetto del presente giudizio di merito emessa in data 06.03.2017: ".. all'udienza del 19.1.2017, sono stati depositate, nell'interesse della Ecoross s.r.l., le attestazioni relative al versamento delle trattenute fiscali e dei contributi previdenziali (cfr. copie di F24 in atti); ritenuto che tale produzione documentale non può considerarsi tardiva, atteso



che costituisce allegazione difensiva, derivata dalle difese del lavoratore, all'esito della sua costituzione nel presente giudizio; ritenuto che, pertanto, il pagamento della somma richiesta da costituirebbe, per lo stesso, una illegittima locupletazione, a prescindere dal rilievo che assume la circostanza che il pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione, stabilito dall'ordinanza resa dal Tribunale di Castrovillari, il 23.6.2016, non è equiparabile, quanto a conseguenze esecutive, al pagamento della retribuzione, ma rappresenta appunto una indennità risarcitoria, predeterminata normativamente (cfr. art. 18, L. 300/1970), dal che deriva l'inconferenza del principio evocato dal lavoratore in merito alle ritenute, afferendo alla diversa ipotesi di liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive ..." (cfr. doc. 5, fasc. 2008).

Il principio espresso nell'ordinanza trova conferma in una recente sentenza delle S.U. della Suprema Corte e, precisamente: "Alla luce del nuovo testo dell'art. 18, le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado che abbia dichiarato illegittimo il licenziamento ed ordinato la reintegra del lavoratore, costituiscono (in assenza di ottemperanza alla decisione di primo grado) non più retribuzioni, ma risarcimento del danno ingiusto subito dal lavoratore per l'illegittima risoluzione del rapporto di lavoro" (Corte Cass. S.U. sentenza n. 2990/2018).

Per giurisprudenza costante della S.C., inoltre "... nel vigore dell'art. 18 Legge n. 300 del 1970, nel testo antecedente alla novella del 2012, le somme corrisposte in esecuzione della sentenza che ordina la reintegrazione nel posto di lavoro costituiscono, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (nel testo introdotto per effetto della legge 11 maggio 1990, n. 108), risarcimento del danno ingiusto subito dal lavoratore per l'illegittimo licenziamento" (Corte di Cass. – sez. lav. n. 8663/2019).

Non si dispone la condanna al risarcimento ex art 96 cpc, atteso che la complessità della questione potrebbe avere indotto in errore sulla corretta quantificazione delle somme, per cui non vi è prova di dolo o colpa grave. La condanna alle spese segue la soccombenza.



P.Q.M.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Castrovillari, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

- Conferma l'ordinanza opposta del Giudice dell'esecuzione;
- dichiara nulla la procedura esecutiva iniziata con atto di precetto notificato in data 4 agosto 2016 ed eseguita con atto di pignoramento notificato in data 21.10.2016, atteso che il credito risulta soddisfatto in data antecedente;
- condanna Aloe Massin o a pagare le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 2.100,00, con distrazione in favore del difensore Campilongo.

Il Giudice del Lavoro

dott.ssa Anna Caputo



